



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA
DIVISIONE SPORT e TEMPO LIBERO
S. GESTIONE SPORT**

ATTO N. DI 1022

Torino, 01/08/2022

DISPOSIZIONE INTERNA

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL' INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RASATURA GHIACCIO E SERVIZI COLLEGATI DELLE PISTE DI CURLING PRESSO IL PALAZZO DEL GHIACCIO TAZZOLI - VIA SANREMO 67. PERIODO: 12 SETTEMBRE 2022 - 5 MAGGIO 2023. APPROVAZIONE.

Con Legge n. 65 dell'8 maggio 2012 venivano assegnate le risorse finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato, all'Agenzia Torino 2006, al fine di poter consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione degli impianti realizzati in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006, disponendo altresì che la "Fondazione 20 marzo 2006" avrebbe individuato la tipologia e la priorità di questi interventi.

Tra gli impianti sportivi oggetto di interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione, approvati con deliberazione della Giunta Comunale del 7 marzo 2017, n. mecc. 2017 - 00751/06 ed esecutiva dal 23 marzo 2017, figura l'impianto sportivo a gestione diretta della Città "Palazzo del Ghiaccio Tazzoli" di Via Sanremo 67, all'interno del quale sono state realizzate n. 2 (due) nuove piste di curling negli spazi ubicati al primo piano dell'edificio, al fine di incrementare l'offerta sportiva inerente tale disciplina con un'area appositamente dedicata, consentendo conseguentemente di utilizzare la pista n. 2, sita al piano terra dell'impianto sportivo e fino ad allora dedicata anche al curling, esclusivamente per allenamenti e gare di altri sport su ghiaccio nonché per il pattinaggio libero.

Le due nuove piste di curling, ciascuna di dimensioni 4,42 mt x 44,50 mt (dimensioni minime previste dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio), sono state consegnate dalla Ditta committente alla Città in data 20 dicembre 2018.

L'Amministrazione, per garantire la loro piena e ottimale fruibilità, ha promosso un rapporto di collaborazione con la FISG - Federazione Italiana Sport Ghiaccio - quale unico interlocutore nazionale per la specifica disciplina sportiva, le cui modalità operative sono state disciplinate con deliberazione della Giunta Comunale del 16 aprile 2019 mecc. 201901407/010, esecutiva dal 3 maggio 2019, alla luce delle quali la Federazione provvede alla gestione del calendario orario settimanale di utilizzo delle due piste di curling, armonizzando ogni richiesta effettuata dalle società sportive e tenendo conto, in via prioritaria, delle attività e delle manifestazioni proposte dalla Città, unitamente al soggetto individuato dall'Amministrazione quale soggetto legittimato ad effettuare il servizio di levigatura ghiaccio e i servizi collegati nelle suddette piste.

Considerato che la precedente concessione del servizio di levigatura è scaduta il 29 aprile 2022 occorre ora procedere con il presente provvedimento all'approvazione dell'indagine esplorativa finalizzata all'individuazione della platea di potenziali affidari, conformemente all'art. 13 comma 3 del vigente

Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città (n. 386), (**All. 1**) per la concessione del servizio di levigatura delle piste di curling presso il Palazzo del Ghiaccio Tazzoli di via Sanremo, 67 per il periodo: 12 settembre 2022 - 5 maggio 2023, nonché all'approvazione dell'**All. 1/A** (Istanza di partecipazione), dell'**All. 1/A bis** (fac - simile costo della manodopera), dell'**All. 1/B** (Capitolato d'Oneri), dell'**All. 1/C** (patto di integrità) facenti parte integrante della succitata indagine esplorativa allegata alla presente (**All. 1**).

Sulla base delle risultanze della indagine esplorativa, che verrà pubblicata sui siti della Città di Torino e dell'Area Sport e Tempo Libero per almeno 15 (quindici) giorni, l'Amministrazione si riserva di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modifiche nella Legge 120/2020 e s.m.i. e dell'art. 164 e ss. del Codice Appalti, a favore del concorrente che avrà offerto la tariffa più conveniente per l'effettuazione del servizio di levigatura ghiaccio a favore delle società sportive fruitrici delle due piste di curling.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del T.esto Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città di Torino;

DISPONE

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'indagine esplorativa finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati alla concessione del servizio di rasatura ghiaccio e dei servizi collegati delle piste di curling, ubicate al primo piano dell'impianto sportivo Palazzo del Ghiaccio Tazzoli di via Sanremo, 67, alle condizioni specificate nell'avviso (**All.1**) e nell'**All. 1/B** (Capitolato d'Oneri) facenti parte integrante dell'avviso;
2. di approvare altresì l'**All. 1/A** (istanza di partecipazione), l'**All. 1/A bis** (fac – simile costo della manodopera), l'**All. 1/B** (Capitolato d'Oneri) e l'**All. 1/C** (patto di integrità) facenti parte integrante dell'avviso;
3. di trasmettere copia della presente determinazione al Dipartimento Servizi Generali Appalti ed Economato affinché provveda alla pubblicazione dell'avviso (All. 1), dell'istanza di partecipazione (All. 1/A), del fac - simile costo della manodopera (All. 1/A bis), del Capitolato d'oneri (All. 1/B), del patto di integrità (**All. 1/C**) sul sito Internet - Sezione Appalti della Città;
4. di demandare agli uffici competenti la pubblicazione dell'indagine esplorativa di cui al punto 1) e dei relativi allegati (All.1/A, All. 1 /A bis, All. 1/B, All. 1/C), facenti parte integrante della suddetta indagine, sui siti telematici "Sport e Tempo Libero" e alla Sezione "Amministrazione Trasparente" (<http://www.comune.torino.it/bandi>) Area Tematica "Bandi di gara e Contratti";
5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella Sezione Internet "Amministrazione Aperta";
7. il presente provvedimento per la natura dell'oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Susanna Rorato



CITTA' DI TORINO

All. 1

**Dipartimento Cultura, Sport, Grandi Eventi e Promozione Turistica
Divisione Sport e Tempo Libero
Servizio Gestione Sport**

AVVISO PUBBLICO

PRELIMINARE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 1 E COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 120/2020 E S.M.I. E DELL’ART. 164 E SS. DEL CODICE APPALTI

DEL

SERVIZIO DI LEVIGATURA GHIACCIO E DEI SERVIZI COLLEGATI DELLE PISTE DI CURLING PRESSO IL PALAGHIACCIO TAZZOLI DI VIA SANREMO 67. PERIODO: 12 SETTEMBRE 2022 - 5 MAGGIO 2023.

La Divisione Sport e Tempo Libero ha la necessità di affidare la concessione del **“servizio di levigatura ghiaccio e dei servizi collegati delle piste di curling dell’impianto sportivo Palazzo del Ghiaccio Tazzoli - via Sanremo, 67”** mediante la **procedura dell’affidamento diretto**, prevista dall’art. 1 comma 1 e comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modifiche nella Legge 120/2020 e s.m.i. , dall’art. 164 e ss. del Codice Appalti (approvato con D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), dall’art. 3 del “Regolamento per la Disciplina dei Contratti” della Città di Torino (n. 386) e dalle Linee Guida n. 4 ANAC, ad un operatore economico che:

- sia in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- sia in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare in possesso dell’idoneità tecnico professionale allo svolgimento dell’incarico ex artt. 14 e 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- sia iscritto alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato nel settore oggetto del servizio su indicato (servizio di levigatura ghiaccio);
- disponga di personale idoneo ad assicurare l’effettuazione del servizio a regola d’arte.

A tal fine, in applicazione:

- degli artt. 30 e 36, commi 1 e 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;
- dell’art. 13 comma 3 del “Regolamento per la Disciplina dei Contratti” (n. 386);
- delle linee guida n. 4 adottate dall’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in ordine alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

per provvedere all’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio in oggetto, si ritiene opportuno effettuare un’indagine di mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari e le condizioni economiche presenti sul mercato attraverso l’acquisizione di preventivi di spesa riferiti al servizio richiesto, per il cui svolgimento si dovrà tener conto delle condizioni



CITTA' DI TORINO

previste dal Capitolato d'oneri allegato al presente avviso (**Allegato 1/B**), contenente le condizioni minime che regolano il servizio.

SOGGETTI AMMESSI ALL'INDAGINE ESPLORATIVA E RELATIVE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

Sono ammessi a partecipare all'indagine i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e successivi artt. 47 e 48, che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, che siano in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e che siano in possesso dei requisiti minimi sopra evidenziati.

Raggruppamenti temporanei di operatori economici

La presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all'art. 48 del su citato Decreto legislativo, è ammessa anche se non ancora costituiti.

I soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione:

a) Istanza di partecipazione, redatta su apposito modulo allegato al presente avviso (**All. 1/A**), redatta in lingua italiana, sottoscritta dal Legale Rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000. L'istanza dovrà contenere le dichiarazioni rese sotto la responsabilità penale del dichiarante (art. 76 D.P.R. 445/2000), così come esplicitato nel modulo allegato.

Nell'istanza il concessionario dovrà altresì indicare la tariffa offerta per ogni passaggio per il servizio rasatura ghiaccio e i relativi servizi aggiuntivi delle piste di curling compresi nel servizio. L'operatore economico dovrà proporre offerta migliorativa al ribasso (rispetto all'importo posto a base di gara), valutata dall'Amministrazione pari ad € 11,00 al netto di IVA, da applicarsi alle Società Sportive fruitrici delle due piste di curling ubicate al primo piano del Palazzo del Ghiaccio Tazzoli di via Sanremo, 67.

b) Dettaglio costo della manodopera, secondo fac – simile allegato (**All. 1/A bis**);

c) Patto di integrità (All. 1/C).

MODALITA' DI INVIO

L'adesione alla presente indagine esplorativa unitamente alla trasmissione dei moduli debitamente compilati (istanza di partecipazione - All. 1/A - costo della manodopera - All. 1/A bis e patto di integrità – All. 1/C) dal Legale Rappresentante, dovranno pervenire **esclusivamente via PEC** al seguente indirizzo: Sport.TempoLibero@cert.comune.torino.it **entro e non oltre il giorno lunedì 29 agosto alle ore 12.00.**



CITTA' DI TORINO

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportato la seguente dicitura: **"Avviso pubblico preliminare all'indagine esplorativa di mercato volto all'affidamento diretto della concessione del servizio di levigatura ghiaccio e dei servizi collegati delle piste di curling presso il PalaTazzoli di via Sanremo, 67. Periodo 12 settembre 2022 - 5 maggio 2023"**, oltre alla ragione sociale e all'indirizzo del candidato.

Non saranno prese in considerazione offerte contenenti riserve, offerte condizionate o arrivate fuori termine o illeggibili.

Al fine della formulazione dell'offerta per quanto concerne l'oggetto del servizio richiesto, si rinvia al Capitolato d'Oneri allegato al presente avviso (**All.1/B**).

AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO

In presenza di adesioni ammissibili, l'Amministrazione procederà all'individuazione del miglior offerente (l'operatore economico che avrà presentato la tariffa più conveniente per ogni servizio di levigatura rispetto alla tariffa posta a base di gara - € 11,00 al netto di IVA al 22% - tariffa che verrà corrisposta dalle Società Sportive fruitrici delle due piste) a favore del quale si riserva di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modifiche nella Legge 120/2020 e s.m.i. e dell'art. 164 e ss. del Codice Appalti. Successivamente, effettuati i controlli di legge, si procederà alla stipula del contratto nella forma della scrittura privata su supporto informatico non modificabile mediante apposizione della firma digitale delle parti dotate di certificato in corso di validità. Il Comune di Torino si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio e/o per sopravvenuto mancato interesse, la facoltà di non affidare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'INDAGINE DI MERCATO

Il presente avviso, costituendo una richiesta di preventivi in modalità aperta, viene effettuato nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.

Il presente avviso non costituisce né un'offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, ma è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di adesioni, per favorire la partecipazione del maggior numero dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.

Le adesioni che perverranno non vincolano in alcun modo l'Amministrazione a procedere all'affidamento diretto, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto all'Amministrazione l'interesse ad assicurare la concessione del servizio in oggetto e come tali non comporteranno né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli all'affidamento del servizio, né per i partecipanti né per l'Amministrazione.

Presso il Comune di Torino - Divisione Sport e Tempo Libero - Corso Ferrucci 122 - 10141 Torino, sarà valutata la documentazione pervenuta e sarà stilato l'elenco dei soggetti che hanno presentato le adesioni al presente avviso entro il termine perentorio previsto. L'Amministrazione non richiederà ai partecipanti integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e



CITTA' DI TORINO

delle dichiarazioni che dovranno essere presentati come prescritto sopra.

I dati forniti dagli operatori economici proponenti verranno trattati, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" ("General Data Protection Regulation" siglabile GDPR), esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura.

PUBBLICITA' DELL'AVVISO

Il presente avviso è pubblicato sui siti Internet del Comune di Torino e della Divisione Sport e Tempo Libero per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni.

Sono consultabili e scaricabili dal sito della Divisione Sport e Tempo Libero www.comune.torino.it/sportetempolibero.it e dal sito Internet della Città di Torino <http://www.comune.torino.it/bandi>) i seguenti documenti:

- il presente avviso (**All. 1**);
- l'istanza di partecipazione (**All. 1/A**);
- il fac - simile costo della manodopera (**All.1/A bis**);
- il Capitolato d'Oneri contenente le condizioni che regolano il servizio (**All.1/B**);
- il patto di integrità (**All. 1/C**).

L'esito della procedura verrà pubblicato sui siti su indicati.

INFO

Si comunica che la Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Servizio Gestione Sport Dott.ssa Susanna RORATO.

La Dirigente Servizio
Gestione Sport
Dott.ssa Susanna RORATO



CITTA' DI TORINO
Divisione Sport e Tempo Libero
Servizio Gestione Sport

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

**ALL'INDAGINE ESPLORATIVA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LEVIGATURA
GHIACCIO E SERVIZI COLLEGATI DELLE PISTE DI CURLING PRESSO IL PALATAZZOLI
DI VIA SANREMO, 67. PERIODO 12 SETTEMBRE 2022 - 5 MAGGIO 2023.**

La/Il sottoscritta/o

Nata/o il..... a

in qualità di.....

dell'Associazione.....

con sede in.....

con Codice Fiscale

con Partita IVA n.

indirizzo posta elettronica

Indirizzo PEC

Contatti telefonici.....

numeri di posizione INPS e INAIL con indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali e dell'Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa, nonché il contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti ed il loro numero:

.....
.....
.....

indicazione della sede del servizio principale competente, indirizzo, n. telefonico, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili:

.....
.....
.....
.....

**CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA INDAGINE ESPLORATIVA PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO IN OGGETTO FORMULANDO LA SEGUENTE OFFERTA**

TARIFFA A PASSAGGIO DA APPLICARE ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER SERVIZIO LEVIGATURA E SERVIZI COLLEGATI	TARIFFA A PASSAGGIO/ SERVIZIO (offerta al ribasso) espresso in valore assoluto al netto di IVA
Costo per passaggio/servizio Euro 11,00 al netto di IVA (importo tariffa a BASE DI GARA)	

di cui:

IMPORTO COSTI MANODOPERA E ONERI PER LA SICUREZZA AZIENDALE (art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	_____
--	-------

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

- a) Di essere iscritto alla C.C.I.A.A.:
- denominazione: _____
- ragione sociale: _____
- sede e oggetto attività: _____
- partita Iva o codice fiscale: _____

-nominativi Amministratori e Legali Rappresentanti: _____

- b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (possesso dei requisiti di ordine generale);
- c) di non aver cause ostantive di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);
- d) di non trovarsi nella circostanza interdittiva di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- e) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio;
- f) **INDICARE SOLO L'OPZIONE CHE INTERESSA**
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i.

OVVERO

qualora non soggetto a tali obblighi

- la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99
- g) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione;
- h) di aver determinato la tariffa migliorativa offerta (rispetto a quella determinata dall'Amministrazione) tenendo conto anche degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni della concessione;
- i) di assumersi l'impegno di istituire in caso di aggiudicazione, una sede operativa in Torino o comuni limitrofi;
- j) di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall'art. 30 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- k) di accettare le condizioni tutte previste dal Capitolato d'oneri (All. 1/B);
- l) **di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese** approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n.mecc.201307699/004 www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf

DICHIARA INOLTRE

- che il personale che verrà impiegato nella levigatura del ghiaccio possiede professionalità specifica nel servizio oggetto della concessione e quindi fornisce adeguate garanzie di svolgere il servizio a regola d'arte;
- di impegnarsi a garantire quotidianamente il livello ottimale di fruizione delle piste, provvedendo ad effettuare almeno un passaggio giornaliero su entrambe le piste a prescindere dagli allenamenti o dalle partite programmate

FIRMA
LEGALE RAPPRESENTANTE

DETTAGLIO COSTO DELLA MANODOPERA PER LEVIGATURA GHIACCIO E SERVIZI COLLEGATI PISTE CURLING
PERIODO: 12 SETTEMBRE 2022 – 5 MAGGIO 2023

CIG. N.....

PERSONALE RIPARTITO PER LIVELLI DI INQUADRAMENTO		A	B	C (B/A)
LIVELLO CCNL	NUMERO PERSONE	Totale ore previste per livello	Totale costo lavoro per livello	Costo medio orario per livello
TOTALE GENERALE	

Data e luogo

Firma Legale Rappresentante



CITTA' DI TORINO
Divisione Sport e Tempo Libero
Servizio Gestione Sport

"CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LEVIGATURA GHIACCIO E DEI SERVIZI COLLEGATI DELLE PISTE DI CURLING PRESSO IL PALAGHIACCIO TAZZOLI DI VIA SANREMO 67. PERIODO 12 SETTEMBRE 2022 - 5 MAGGIO 2023.

CAPITOLATO D'ONERI

Il presente Capitolato disciplina "***La concessione del servizio di levigatura ghiaccio e dei servizi collegati delle piste di curling presso il Palaghiaccio Tazzoli di via Sanremo, 67***" che l'Amministrazione scrivente intende affidare ad un operatore economico in possesso dei requisiti di cui all'All. 1, **in base al criterio del prezzo più basso** (tariffa più bassa offerta al netto di IVA rispetto alla tariffa posta a base di gara, per ogni servizio chiesto dalle Società Sportive fruitrici delle piste di curling), previa indagine esplorativa del mercato.

La concessione sarà soggetta alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi, in quanto compatibili. Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

L'operatore economico concessionario assume la piena responsabilità sul complessivo risultato a cui concorrono attività diversificate e tra loro interconnesse, come di seguito specificate e dichiara di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste dal presente Capitolato d'Oneri.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE: n. 2 (due) piste di curling, ubicate al primo piano, ciascuna di dimensioni 4,42 mt x 44,50 mt.

Il servizio richiesto è da intendersi di tipo "*full service*", comprensivo di macchinari, materiale e manodopera, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza alcun onere aggiuntivo per la Civica Amministrazione.

I macchinari (ICE KING e PEBBLE) verranno messi a disposizione del concessionario dalla F.I.S.G. (Federazione Italiana Sport Ghiaccio). Gli interventi manutentivi resisi eventualmente necessari durante il periodo della concessione potranno essere oggetto di accordo tra F.I.S.G. e concessionario. Il concessionario avrà la possibilità di riscuotere la tariffa oraria offerta in sede di gara dalle Società Sportive che utilizzano le due piste.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E RELATIVO CONTROLLO: Il concessionario è tenuto ad effettuare il servizio con correttezza e buona fede. Il servizio consta di:

n. 4 (quattro) servizi giornalieri di preparazione o rasatura di ciascuna pista, da effettuarsi prima di ciascun allenamento o partita. Il numero di servizi giornalieri è da intendersi indicativo, in quanto il

numero effettivo di servizi sarà stabilito da planning settimanale ed eventualmente incrementato in caso di richiesta di prenotazioni extra. In ogni caso, e dunque a prescindere dalle effettive attività giornaliere per allenamenti e gare programmate, il concessionario si impegna a garantire quotidianamente il livello ottimale di fruizione delle piste, provvedendo ad effettuare almeno un passaggio giornaliero su entrambe le piste.

Il servizio dovrà essere assicurato dal lunedì al venerdì con eventuale estensione al sabato e/o alla domenica.

Dovranno essere inoltre garantiti i seguenti **servizi aggiuntivi** collegati alle prestazioni oggetto della concessione (da ritenersi inclusi nel contratto di concessione):

- tracciatura della pista all'inizio della stagione secondo la norma "World Curling Federation" e ripristino della stessa in caso di necessità (non sufficiente visibilità della tracciatura);
- mantenimento costante dello spessore del ghiaccio a circa 3 cm; nel caso in cui lo stesso risultasse inferiore occorrerà provvedere al ripristino dello spessore richiesto mediante irrigazione delle piste (indicativamente 1 al mese);
- sghiacciatura delle 2 piste nel periodo di chiusura delle stesse con asciugatura dell'acqua formatasi o all'occorrenza;
- rifacimento ghiaccio delle due piste prima dell'inizio dell'attività agonistica dopo la sghiacciatura;
- preparazione o rasatura delle piste per attività o manifestazioni proposte dalla Città e per le scuole se organizzate direttamente dalla Città, secondo le disposizioni impartite dalla Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG), la quale si farà carico della gestione del calendario orario settimanale di utilizzo delle due piste di curling, secondo le modalità concordate tra Città e la Federazione stessa, nel provvedimento deliberativo mecc. 2019 – 01407/010.

Il concessionario, su richiesta della Amministrazione, dovrà, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, avviare le attività oggetto della concessione, anche in pendenza della stipula del relativo contratto.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non pervenire alla concessione del servizio qualora lo stesso, ancorché conveniente dal punto di vista economico, non sia ritenuto idoneo o qualora si ritenga che l'operatore economico non offra le necessarie garanzie organizzative.

La concessione del servizio è in ogni caso subordinato al possesso dei requisiti dichiarati nella manifestazione d'interesse e nell'allegata istanza di partecipazione.

Il concessionario dovrà altresì rispettare le prescrizioni riportate nel verbale della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo del 17 gennaio 2019 che sinteticamente si riportano: **in occasione di manifestazioni sportive in pista 1 con presenza di pubblico le piste di curling non potranno essere utilizzate.**

Il Referente dell'impianto o suo delegato verificherà, con cadenza periodica, il regolare svolgimento del servizio concesso, con obbligo di segnalazione al RUP di eventuali difformità rispetto alle condizioni di cui alla presente concessione. In presenza di tali difformità, il RUP provvederà a inoltrare formale diffida al concessionario. In tal caso il concessionario avrà l'obbligo di provvedere alla regolarizzazione delle difformità riscontrate entro il termine indicato.

ART. 3 - DURATA E VALORE DEL SERVIZIO: il servizio dovrà essere garantito nel seguente periodo: **da lunedì 12 settembre 2022 a venerdì 5 maggio 2023**, fatte salve le eventuali chiusure (per

festività o altro) che verranno comunicate dalla Civica Amministrazione e l'eventuale cessazione anticipata dei suoi effetti nei casi previsti dalla presente indagine esplorativa.

Il valore della concessione del servizio per il periodo su indicato è stato stimato, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in **Euro 14.960,00** al netto di IVA al 22% (costo di **Euro 11,00 al netto di IVA** per servizio per **4 servizi giornalieri** di preparazione o rasatura per **entrambe le piste per n. 34 settimane**).

ART. 4 - IMPEGNO TARIFFA: la tariffa offerta per i servizi compresi nella concessione da applicarsi nei confronti delle società assegnatarie delle piste di curling, sarà impegnativa per l'intera durata contrattuale e non potrà essere soggetta a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo l'adeguamento ISTAT.

ART. 5 - ONERI SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZE: Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il concessionario si impegna a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio), di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e non sono soggetti a ribasso, di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

ART. 6 - POLIZZA ASSICURATIVA: il concessionario, individuato a seguito di indagine esplorativa, è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del servizio e per tutta la durata dello stesso, il concessionario dovrà essere assicurato contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'appalto, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale adeguato all'attività da svolgere. In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante;
- rischi per danni diretti e indiretti.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO: Il concessionario è unico responsabile dell'esecuzione della prestazione in conformità alle prescrizioni contrattuali ed al rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti. Il concessionario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

ART. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE: Il concessionario è obbligato ad applicare, nei confronti del personale dipendente occupato nella prestazione del servizio, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla normativa vigente.

Il personale che verrà utilizzato dal concessionario nella levigatura del ghiaccio delle piste di curling dovrà possedere professionalità specifica e quindi fornire adeguate garanzie di svolgere il servizio a regola d'arte, come dichiarato nell'istanza di partecipazione.

Il concessionario è altresì obbligato ad applicare nei confronti di tutti gli addetti impiegati nelle attività in oggetto le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria. Il mancato versamento dei contributi costituisce grave inadempimento contrattuale che può dare luogo alla risoluzione del contratto.

Prima dell'inizio del servizio, il concessionario dovrà trasmettere al Servizio Gestione Sport – Divisione Sport e Tempo Libero l'elenco nominativo del personale che verrà utilizzato nell'esecuzione del servizio.

Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto all'Amministrazione.

Art. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: Il RUP può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dal succitato art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto il RUP ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla Ditta che segue immediatamente nella graduatoria, nei modi e nei termini di cui all'art. 10 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 - RECESSO: L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento nei casi previsti dall'art. 109 comma del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al concessionario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna il servizio, previa verifica della regolarità del servizio fino ad allora effettuato.

Art. 11 – CONTROVERSIE: Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere durante l'esecuzione della concessione è competente il Foro di Torino.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il Comune di Torino tratterà di dati personali forniti dal concessionario in conformità a quanto previsto dal DGPR di cui al Regolamento UE 2016/679, unicamente per l'espletamento delle procedure relative al servizio in oggetto.

La Dirigente del Servizio
Gestione Sport
Dott.ssa Susanna RORATO



CITTA' DI TORINO

All. 1/C

**PATTO DI INTEGRITA' DELLE IMPRESE
CONCORRENTI ED APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI**

Relativo alla procedura di gara

Il presente Patto interessa tutte le imprese che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore ed è richiamato nei bandi di gara e negli inviti.

Il presente Patto, già sottoscritto dal Responsabile del procedimento, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto.

La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto sarà oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all'art. 83 del Dlgs 50/2016

Il Comune di Torino

e

l'impresa _____ (di

seguito operatore economico),

CF/P.IVA _____

sede legale: _____ rappresentata da

in qualità di _____

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il Codice di Comportamento della Città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Comunale Mecc. N. 2013 07699 del 31 dicembre 2013;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015 – 2017, approvato con deliberazione della Giunta Comunale Mecc. N. 392 del 3 febbraio 2015;
- il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e l'A.N.A.C. sottoscritto in data 15 luglio 2014: "*Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativi tra A.N.A.C.-PREFETTURE-UTG ed ENTI LOCALI per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa*"



CITTA' DI TORINO

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della gara in oggetto e regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento al presente appalto; esso stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra le parti di rispettare espressamente l'impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

2. Doveri di correttezza

1. L'operatore economico agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Torino e degli altri concorrenti.

2. Il personale della Città di Torino, in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di gara, si astiene dal tenere comportamenti, o dall'intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino il *Codice di Comportamento della Città di Torino* e sono consapevoli del presente Patto di Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.

3. Concorrenza

1. L'operatore economico si astiene da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria.

2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:

- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;

- tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;

- un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;

- offerta o la concessione di vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.

4. Collegamenti



CITTA' DI TORINO

1. L'operatore economico non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

5. Rapporti con gli uffici comunali

1. Nel partecipare alla presente gara d'appalto, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con il presente appalto comunale, relativamente anche alla successiva esecuzione, l'operatore economico si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Torino.

2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. In caso di violazione di tale prescrizione, il dipendente comunale provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

6. Trasparenza

Il Comune di Torino si impegna a comunicare i dati più rilevanti riguardanti la gara, così come previsto ai sensi di legge.

7. Dovere di segnalazione

1. L'operatore economico segnala alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.

2. L'operatore economico si impegna a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte dei dipendenti della Città o da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.

3. Le segnalazioni di cui sopra potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, oltre che al Responsabile Unico del Procedimento.

4. Le segnalazioni sopra effettuate non esimono l'operatore economico, qualora il fatto costituisca reato, a sporgere denuncia alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria.

5. L'operatore economico si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

6. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni



CITTA' DI TORINO

relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

7. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319 ter c.p., 319-
quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

8. Nei casi di cui ai commi precedenti 6) e 7) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 della Legge 114/2014.

8. Divieto ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.lgs 165/2001

L'operatore economico dichiara di non aver concluso, successivamente al 28 novembre 2012, contratti di lavoro subordinato o di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della Città che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo.

9. Obblighi relativi ai subappaltatori

1. L'operatore economico si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante per tutti i subappalti/subaffidamenti. In conformità alla deliberazione G.C. 28 gennaio 2003 mecc. n. 2003-0530/003, i.e., non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara (anche su lotti diversi).

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi del presente Codice si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei subcontraenti. Per tale motivo sarà inserita apposita clausola nei contratti in ordine al rispetto del Patto di Integrità e Codice di Comportamento, pena la mancata autorizzazione del subappalto.

10. Violazioni del Patto di Integrità

1. Nel caso di violazione delle norme riportate nel Patto di Integrità da parte dell'Operatore Economico, sia in veste di concorrente, sia di aggiudicatario, potranno essere applicate, fatte salve specifiche e ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento;
- revoca dell'aggiudicazione/risoluzione del contratto;
- incameramento della cauzione provvisoria di validità dell'offerta (art. 93 del D.Lgs. 50/2016) e della cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto (art. 103 del D.Lgs. 50/2016)
- esclusione dal partecipare alle gare indette dal Comune di Torino per tre anni;



CITTA' DI TORINO

- nei casi previsti all'art. 7 commi 6 e 7: risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., fatta salva la procedura prevista al comma 8 del medesimo articolo e all'art. 32 Legge 114/2014);
- cancellazione dall'Albo Fornitori dell'Ente (per i fornitori) per tre anni;
- segnalazione all'ANAC per le finalità previste ai sensi dell'art. 80 Dlgs 50/2016 e alle competenti Autorità
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Torino nella misura del 5% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un maggiore danno;
- responsabilità per danno arrecato agli altri operatori economici concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto, sempre impregiudicata la prova predetta.

2. Nel caso di violazione del divieto previsto all'art.8 del presente Codice i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli. L'operatore economico che ha concluso contratti o conferito gli incarichi non può contrattare con la Città per i successivi tre anni e ha l'obbligo di restituzione di eventuali compensi percepiti in esecuzione dell'accertamento illegittimo, fatte salve l'applicazione delle ulteriori sanzioni sopra elencate.

3. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Torino.

11. Impegno all'osservanza del Patto di Integrità e durata

1. Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico si impegna al rispetto del presente Patto di Integrità.
2. In ogni contratto sottoscritto fra la Città e l'Appaltatore deve comunque essere attestata, da parte di quest'ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del presente atto.
3. Il Presente Patto di Integrità e le sanzioni ad esso correlate resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni singola procedura di affidamento.

Data

Per il Comune di Torino

Il RUP _____

Per la Società (firma del Legale Rappresentante e timbro dell'Operatore economico)
